



*Commissario Delegato per la
Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo*

Ai Sindaci dei Comuni
Loro sedi

Prot. n. 743/STM del

01 MAR. 2011

Oggetto: Circolare presentazione del prospetto riepilogativo per la valutazione della convenienza economica

Premessa

Dal complesso della normativa vigente si evince chiaramente che il limite di convenienza economica deve essere calcolato in relazione alle diverse unità immobiliari facenti parte dell'edificio: ciò significa che risulta necessario un prospetto riepilogativo che tenga conto dei singoli progetti relativi alle unità immobiliari che compongono l'edificio e del progetto relativo alle parti comuni, pena l'impossibilità pratica di effettuare il calcolo di convenienza economica. Tale prospetto riepilogativo è, da ultimo, formalizzato nella "Documentazione progettuale necessaria per la richiesta di contributo" allegata al decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 40 del 4.2.2011 (cfr. punto 11).

Al fine di ulteriormente ribadire la necessità della predisposizione del suddetto prospetto riepilogativo, il Commissario Delegato per la Ricostruzione ha emanato la Circolare prot. 431/STM dell'8.2.2011. Tale circolare ha precisato che, nel caso in cui i progettisti delle singole unità immobiliari e delle parti comuni siano diversi, l'amministratore di condominio ovvero il delegato per le parti comuni è tenuto a raccogliere tutti i progetti relativi alle singole unità immobiliari ed a consegnarli al progettista delle parti comuni, il quale redige il calcolo complessivo necessario ai fini della valutazione della sussistenza del limite di convenienza.

A seguito delle segnalazioni intervenute, anche per le vie brevi, il Commissario Delegato per la Ricostruzione ritiene opportuno emanare la presente circolare che ribadisce la necessità della presentazione del prospetto riepilogativo per la valutazione della convenienza economica.

Obbligo della presentazione del prospetto riepilogativo per la valutazione della convenienza economica

L'ammissione al contributo delle istanze presentate, ai sensi del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 40 del 4.2.2011, e la relativa erogazione risultano subordinate alla presentazione del prospetto riepilogativo di cui al punto 11 della "Documentazione progettuale necessaria per la richiesta di contributo", allegata al suddetto decreto.

Tale prospetto riepilogativo è depositato contestualmente alla domanda di contributo dall'amministratore di condominio ovvero dal delegato per le parti comuni.

Per le istanze già presentate, il prospetto è depositato in forma di integrazione. Fino alla presentazione del suddetto prospetto riepilogativo dei singoli progetti relativi alle unità immobiliari che compongono l'edificio e del progetto relativo alle parti comuni, il Comune non emette provvedimenti definitivi di ammissione al contributo.

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
(Dott. Giovanni Chiodi)

